

10.4.2014

A7-0140/ 001-091

## **EMENDAMENTI 001-091**

presentati da Commissione per gli affari costituzionali

### **Relazione**

Marietta Giannakou

A7-0140/2013

### **Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee**

Proposta di regolamento (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

---

#### **Emendamento 1**

##### **Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Il funzionamento dell'Unione deve fondarsi sul principio della democrazia rappresentativa, sancito dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.***

#### **Emendamento 2**

##### **Proposta di regolamento Considerando 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, ***colmando la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione.***

(4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee abbiano diritti, doveri e responsabilità speciali a norma del presente regolamento e che seguano pertanto modelli organizzativi compatibili.***

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ottenere uno status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire ***le*** procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

(8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ottenere uno status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire procedure ***imparziali e trasparenti*** per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

### Emendamento 5

#### Proposta di regolamento Considerando 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento e dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede, ***e in relazione al quale dovrebbero***

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento e, ***per questioni non disciplinate o soltanto parzialmente disciplinate dal presente regolamento***, dal diritto nazionale degli Stati membri,

*individuare la forma giuridica adatta, che deve corrispondere ad una forma di entità giuridica riconosciuta dall'ordinamento di tale Stato membro.*

segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Per aumentare la trasparenza del **finanziamento ai** partiti politici europei, e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è necessario che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

#### *Emendamento*

(13) Per aumentare la trasparenza del **riconoscimento dei** partiti politici europei **e del loro finanziamento**, e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è necessario che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(15 bis) L'adesione a un partito politico europeo e la partecipazione alle sue attività politiche su base volontaria non dovrebbero essere considerate un pagamento o una prestazione in natura, bensì un impegno volontario.**

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento

#### Considerando 17

##### *Testo della Commissione*

(17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni devono essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

##### *Emendamento*

(17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le **proprie** campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni devono essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Considerando 17 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(17 bis) È opportuno che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto di referendum svolti in uno o più Stati membri su questioni direttamente legate all'Unione europea.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Considerando 18

##### *Testo della Commissione*

(18) È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in

##### *Emendamento*

(18) È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in

particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate non devono finanziare campagne *referendarie* nazionali. ***Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.***

particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate non devono finanziare campagne nazionali, ***regionali o locali condotte nel contesto di referendum che non trattino questioni connesse con l'Unione europea.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 27**

#### *Testo della Commissione*

(27) L'assistenza tecnica che ***il Parlamento europeo dovrà*** fornire ai partiti politici europei deve essere improntata al principio della parità di trattamento, prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica.

#### *Emendamento*

(27) L'assistenza tecnica che ***le istituzioni dell'Unione europea dovranno*** fornire ai partiti politici europei deve essere improntata al principio della parità di trattamento, prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica ***all'istituzione interessata.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 28**

#### *Testo della Commissione*

(28) Occorre che l'applicazione dei principali aspetti del presente regolamento sia illustrata su un sito web dedicato ed esaminata in una relazione annuale del Parlamento europeo destinata alla pubblicazione.

#### *Emendamento*

(28) Occorre che l'applicazione dei principali aspetti del presente regolamento sia illustrata su un sito web dedicato ed esaminata in una relazione annuale del Parlamento europeo destinata alla pubblicazione ***sia su supporto cartaceo che online.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 1

##### *Testo della Commissione*

(1) "partito politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici,

##### *Emendamento*

(1) "partito politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici ***ed è riconosciuta o istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro,***

##### *Motivazione*

*L'emendamento mira a garantire che possano essere presi in considerazione per le condizioni di registrazione soltanto i partiti giuridicamente validi, anche per quanto riguarda il loro ordinamento democratico interno. Questa formulazione è identica a quella del regolamento in vigore (articolo 2, paragrafo 1).*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 3

##### *Testo della Commissione*

(3) "partito politico europeo": un'"alleanza politica" che persegue obiettivi politici ed è registrata presso il Parlamento europeo, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento,

##### *Emendamento*

(3) "partito politico europeo": un'alleanza politica che persegue obiettivi politici, ***in particolare tramite l'organizzazione di campagne per ottenere voti e seggi alle elezioni al Parlamento europeo,*** ed è registrata presso il Parlamento europeo, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento,

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(3 bis) "partito membro collegato": un partito politico che aderisce a un partito politico europeo,***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 ter) "singoli iscritti": le persone fisiche che aderiscono direttamente a un partito politico europeo ove ammesso dallo statuto del partito,**

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo *i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea elettiva,*

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo **dotato di poteri legislativi a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, secondo quanto notificato al Parlamento europeo da tale Stato membro,**

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 – nota a piè di pagina 18

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

18. Alla data di adozione della presente proposta, **il Collegio adotterà** anche un documento di lavoro della Commissione relativo ad una proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo sul finanziamento dei partiti politici europei mediante contributi. L'introduzione di 'contributi' per i partiti politici europei sarà confermata dopo che **quest'ultima proposta** sarà adottata **dai legislatori.**

18. Alla data di adozione della presente proposta **di regolamento, la Commissione ha adottato** anche un documento di lavoro della Commissione relativo ad una proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo sul finanziamento dei partiti politici europei mediante contributi. L'introduzione di 'contributi' per i partiti politici europei sarà confermata dopo che **tale modifica del regolamento finanziario** sarà adottata **dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in modo da garantire la coerenza e la chiarezza delle definizioni in entrambi i regolamenti.**

## Motivazione

*Chiarimento necessario a garantire che sia prestata un'attenzione sufficiente alla correlazione tra le due proposte.*

### Emendamento 19

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 2 – punto 7

###### *Testo della Commissione*

(7) "donazione": **offerte di denaro contante ed altre donazioni** in natura (beni o servizi) che **costituiscono** un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati.

###### *Emendamento*

(7) "donazione": **un pagamento o una prestazione** in natura (beni o servizi) che **costituisce** un vantaggio economico **o finanziario** per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, **eccettuati i contributi per l'organizzazione di eventi comuni.**

### Emendamento 20

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro due mesi da eventuali cambiamenti successivi nel proprio ordinamento giuridico nazionale, gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo i dati dei loro parlamenti e delle loro assemblee regionali ai sensi paragrafo 1, punto 5.**

### Emendamento 21

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – paragrafo 1

###### *Testo della Commissione*

1. Un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il

###### *Emendamento*

1. Un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, **che rispetti i valori su cui si fonda l'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione**

Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) avere sede in uno Stato membro;
- b) essere rappresentata, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o *nei* parlamenti nazionali o regionali o *nelle* assemblee regionali, oppure

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni *del* Parlamento europeo;

- c) rispettare, *segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri*, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

- d) aver partecipato alle elezioni *del* Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni *del* Parlamento europeo;

- e) non perseguire scopi di lucro.

*europea*, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) avere sede in uno Stato membro;
- b) essere rappresentata, in *quanto tale o dai partiti membri collegati riconosciuti a livello nazionale, in* almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o *da deputati ai* parlamenti nazionali o regionali o *da membri delle* assemblee regionali, oppure

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni *nazionali o delle elezioni al* Parlamento europeo;

- c) rispettare i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

- d) aver partecipato, in *quanto tale o tramite i partiti membri collegati*, alle elezioni *al* Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni *al* Parlamento europeo;

- e) non perseguire scopi di lucro;

*e bis) disporre di uno statuto in cui figurino le disposizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come fondazione politica europea presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle

#### *Emendamento*

2. A Una fondazione politica *che rispetti i valori su cui si fonda l'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea*, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come fondazione politica

seguenti condizioni:

- a) essere collegata ad un partito politico europeo riconosciuto alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, come attestato dallo statuto registrato di tale partito;
- b) avere sede in uno Stato membro;
- c) rispettare, *segnatamente nel suo programma e nelle sua attività*, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
- d) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;
- e) avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri;
- f) non perseguire scopi di lucro.

europea presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) essere *formalmente* collegata ad un partito politico europeo riconosciuto alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, come attestato dallo statuto registrato di tale partito;
- b) avere sede in uno Stato membro;
- c) rispettare i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
- d) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;
- e) avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri;
- f) non perseguire scopi di lucro;

*f bis) disporre di uno statuto in cui figurino le disposizioni previste all'articolo 5.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Un deputato al Parlamento europeo, a un parlamento nazionale oppure a un parlamento o a un'assemblea regionale si considera iscritto a un unico partito politico europeo, che è, se del caso, quello a cui è collegato il suo partito politico nazionale o regionale.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. Onde accertare che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda un partito politico europeo, e al paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda una fondazione politica europea, devono essere rigorosamente rispettati i principi di imparzialità e neutralità, onde garantire il massimo pluralismo possibile.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) il nome del partito, che ***deve essere*** chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente,

a) il nome del partito, che è chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente ***e il rispettivo emblema o logo,***

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,***

***soppresso***

*Motivazione*

*The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 (1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4)). The legal personality under Union law has to be seen therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based*

*on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: "... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the European political parties and their foundations to act as representative agents of the European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a "double legal personality" is not necessary either.*

#### **Emendamento 27**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i**

###### *Testo della Commissione*

i) gli organismi o **le persone fisiche** titolari, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio,

###### *Emendamento*

i) gli organismi o **i titolari di cariche pubbliche**, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio,

#### **Emendamento 28**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j**

###### *Testo della Commissione*

j) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico europeo.

###### *Emendamento*

j) **la procedura per** lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico europeo, **comprese le corrispondenti modalità esecutive a tal fine.**

#### **Emendamento 29**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione **dei membri del partito, e l'elenco dei membri allegato allo statuto,**

###### *Emendamento*

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei **partiti membri collegati ed eventualmente di singoli iscritti al partito politico europeo,**

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, ***siano essi persone fisiche o giuridiche***, e i diritti di voto corrispondenti,

##### *Emendamento*

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri e i diritti di voto corrispondenti,

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

##### *Emendamento*

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati, ***che si basa su una procedura democratica***, e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***d bis) la selezione democratica del candidato che il partito sostiene per la Presidenza della Commissione europea o per qualsiasi altra carica pubblica europea;***

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) gli standard democratici cui sono tenuti a conformarsi i partiti membri collegati nell'interesse della democrazia interna al partito a tutti i livelli politici, segnatamente al momento di stilare le liste di candidati,*

### Emendamento 34

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) la promozione dell'equilibrio di genere in seno alla propria assemblea generale, negli organi direttivi e nella composizione delle liste elettorali.*

### Emendamento 35

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,*

*soppresso*

### Emendamento 36

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – lettera g

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g) un elenco degli organi della fondazione, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione, e in*

*g) i poteri e i processi decisionali democratici degli organi della fondazione e la relativa composizione,*

*particolare le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti,*

#### **Emendamento 37**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) le disposizioni per la nomina dei membri degli organi della fondazione a scrutinio segreto, nonché il rinnovo e la revoca della nomina,*

#### **Emendamento 38**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – lettera g ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g ter) le altre disposizioni interne della fondazione politica europea in materia di processi decisionali, elezioni, quorum e modifica dello statuto,*

#### **Emendamento 39**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – lettera j**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j) la procedura di modifica dello statuto,                    soppresso*

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 5, lettera g ter) (nuova).*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Il Parlamento europeo istituisce un registro (in appresso "il registro") per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

##### *Emendamento*

1. Il Parlamento europeo istituisce un registro (in appresso "il registro") per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. ***Il registro in cui sono registrati i partiti politici e le fondazioni politiche è disponibile online.***

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. Il Parlamento europeo pubblica tutti i documenti trasmessigli dalle alleanze e fondazioni politiche nell'ambito della loro domanda.***

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Una fondazione politica può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico europeo al quale è collegata.

##### *Emendamento*

4. Una fondazione politica ***europea*** può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico europeo al quale è ***formalmente*** collegata.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione,

##### *Emendamento*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il

il Parlamento europeo **adotta una decisione, che** pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, **corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.**

Parlamento europeo **iscrive il partito politico europeo o la fondazione politica europea nel registro e ne pubblica lo statuto** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, **a meno che non constati il mancato rispetto delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e bis), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f bis).** In tali casi il richiedente è informato senza indugio delle ragioni.

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7**

###### *Testo della Commissione*

7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, **allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso** al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

7. L'elenco aggiornato dei **partiti** membri **collegati** di un partito politico europeo **ed eventualmente il numero dei singoli iscritti a un partito politico europeo sono trasmessi** al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7**

###### *Testo della Commissione*

1. Il Parlamento europeo verifica **annualmente** che le condizioni e i requisiti minimi di cui **agli articoli 3, 4 e 5** continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

**La tempistica della verifica annuale di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.**

###### *Emendamento*

1. **Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2,** il Parlamento europeo verifica **costantemente** che le condizioni e i requisiti minimi di cui **all'articolo 3** continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

2. Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a **maggioranza dei suoi membri**, se **continua ad essere soddisfatta la condizione** di cui all'**articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica** europea.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

**3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatti. Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma del paragrafo 2.**

4. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni **di cui all'articolo 11 o all'articolo 22** o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

2. Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, **della Commissione o del Consiglio**, il Parlamento europeo decide se **un partito politico europeo o una fondazione politica europea continua a rispettare i valori su quali si fonda l'Unione europea, sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione** europea.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole. **Il parere del comitato è pubblicato. Il Parlamento europeo adotta la propria decisione entro un mese.**

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

4. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni **dell'articolo 11 o dell'articolo 22** o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

**4 bis. Se il Parlamento europeo ritiene che un partito politico europeo non soddisfi più la condizione di rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione europea sanciti all'articolo 2**

*del trattato sull'Unione europea, il partito politico europeo in questione è radiato dal registro unitamente alla fondazione politica europea ad esso collegata. Se il Parlamento europeo ritiene che una fondazione politica europea non soddisfi più la condizione di rispetto di tali valori, la fondazione politica europea in questione è radiata dal registro.*

5. Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status se il partito politico europeo al quale è collegata è radiato dal registro. L'ordinatore competente riduce l'importo del contributo o della sovvenzione o pone termine al relativo accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù della decisione o accordo di contributo o sovvenzione nonché i fondi dell'Unione non utilizzati alla data di adozione della decisione sulla base dell'articolo 11.

5. A Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status *in quanto tale* se il partito politico europeo al quale è collegata è radiato dal registro. L'ordinatore competente riduce l'importo del contributo o della sovvenzione o pone termine al relativo accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù della decisione o accordo di contributo o sovvenzione nonché i fondi dell'Unione non utilizzati alla data di adozione della decisione sulla base dell'articolo 11.

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento Articolo 9**

###### *Testo della Commissione*

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono ***del pieno riconoscimento giuridico e*** della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

###### *Emendamento*

***1.*** Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

###### *Motivazione*

*La piena capacità giuridica implica il "riconoscimento giuridico".*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Fatti salvi i divieti dei rispettivi statuti, il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono di tutti i diritti necessari ai fini dello svolgimento delle loro attività, compreso il diritto di possedere beni mobili e immobili, e possono svolgere attività in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi.***

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea prima della registrazione ai sensi degli articoli 3 e 6 e il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non rispettino gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, i partiti o le entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono solidalmente responsabili.***

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce la situazione per quanto riguarda la responsabilità a norma della legislazione nazionale prima della registrazione di un partito politico europeo o della fondazione ad esso collegata.*

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. Gli Stati membri garantiscono che le denominazioni "partito politico europeo" e "fondazione politica europea" possano essere utilizzate unicamente dalle alleanze o fondazioni politiche registrate a norma del presente regolamento.***

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, ***qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo***, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati ***nello*** Stato membro in cui hanno sede ***dalle normative nazionali applicabili alla forma giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione***. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

2. Per le materie non disciplinate ***o disciplinate solo parzialmente*** dal presente regolamento o ***dai rispettivi statuti***, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati ***dalla legislazione dello*** Stato membro in cui hanno sede. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

#### *Motivazione*

*La proposta della Commissione fa riferimento alle disposizioni che, nello Stato membro in cui il partito o la fondazione hanno sede, sono applicabili alla forma giuridica scelta dal partito o dalla fondazione. Si tratta di un'altra espressione del concetto di "partito parallelo" che esiste in base alla legge di uno Stato membro e del diritto dell'Unione, e che risulta inutile e inadeguato (si vedano altresì le modifiche relative all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 4).*

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) l'organo **direttivo** decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,

##### *Emendamento*

a) l'organo **competente** decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) l'organo **direttivo** decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro,

##### *Emendamento*

b) l'organo **competente** decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro,

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) è radiato dal registro **conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1 o paragrafo 4, o a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.**

##### *Emendamento*

d) è radiato dal registro.

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea **si trova in**

##### *Emendamento*

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea **è radiato/a**

*uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.*

*dal registro, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti **conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione***<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.*

#### *Motivazione*

*Chiarimento necessario a garantire che sia prestata un'attenzione sufficiente alla correlazione tra le due proposte.*

### **Emendamento 55**

#### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano **alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico europeo o della fondazione politica europea** nello Stato membro in cui **ha** sede.

##### *Emendamento*

4. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano **ai partiti politici o alle fondazioni politiche** nello Stato membro in cui **il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione hanno** sede.

#### *Motivazione*

*L'emendamento integra l'articolo 10, quale modificato, per quanto concerne le procedure da seguire in un luogo predeterminato.*

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione *concesso* per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati *al termine di questi due esercizi finanziari* sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

#### *Emendamento*

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. I partiti politici europei *e le fondazioni politiche europee a loro affiliate* possono usare la parte inutilizzata del contributo *o dalla sovvenzione* dell'Unione *concessi* per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio programma di lavoro annuale.

#### *Emendamento*

3. Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio programma di lavoro annuale *e può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico europeo al quale è formalmente e direttamente affiliata.*

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*In fase di ripartizione dei mezzi un*

*deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo, che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,

#### *Emendamento*

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo, ***ad eccezione dei contributi all'organizzazione di manifestazioni comuni, che non sono considerati donazioni,***

#### *Motivazione*

*In numerose occasioni, quando mirano al raggiungimento di obiettivi politici o sociali comuni, i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo organizzano manifestazioni comuni (ad esempio, conferenze, seminari, dibattiti pubblici). In questi casi specifici, il contributo ai costi di organizzazione da parte di un gruppo politico del Parlamento europeo deve essere autorizzato nella sua integralità e non deve essere considerato una donazione.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina ***tali imprese,***

#### *Emendamento*

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina ***l'impresa interessata,***

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa *sulla* quale *le autorità pubbliche possono* esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante *a motivo del loro diritto* di proprietà, *della loro* partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina *tale* impresa.

##### *Emendamento*

d) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa *nei confronti della* quale *i poteri pubblici possono* esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante *per ragioni* di proprietà, *di* partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina *l'*impresa *interessata*.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 5 – comma unico bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Non si considerano donazioni i contributi all'organizzazione di iniziative comuni.*

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.

##### *Emendamento*

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi *partiti* membri *affiliati*. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico europeo o fondazione politica europea a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro in cui il donatore è residente a fini fiscali.

*Emendamento*

2. **Fatte salve le soglie nazionali esistenti e l'autonomia della normativa fiscale degli Stati membri**, una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico europeo o fondazione politica europea a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro in cui il donatore è residente a fini fiscali.

*Motivazione*

*Emendamento teso a chiarire il campo di applicazione del presente regolamento, che non risulta chiaro in base al testo della Commissione.*

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per **finanziare** campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come indicato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

*Emendamento*

1. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per **coprire le spese legate alle** campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come indicato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d). **Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, i partiti politici europei possono contribuire alla diffusione delle informazioni al pubblico ai fini della sensibilizzazione sui grandi temi della politica europea. Nel fare ciò, sono tenuti a rispettare le norme che disciplinano lo svolgimento delle campagne elettorali nei rispettivi Stati membri, in particolare le norme applicabili a partiti e candidati in materia di finanziamento e limitazione delle spese elettorali.**

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali, *salvo nel caso di referendum concernenti politiche dell'Unione europea o la ratifica di trattati legati all'Unione europea.*

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le spese connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni del Parlamento europeo sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

#### *Emendamento*

2. Le spese *dei partiti e dei candidati* connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti ai sensi dell'articolo 2, punto 4 e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, candidati, partiti politici e fondazioni europei, nazionali, regionali o

#### *Emendamento*

2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti ai sensi dell'articolo 2, punto 4 e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, *referendum*, candidati, partiti politici e fondazioni europee, nazionali,

locali.

regionali o locali.

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per *finanziare* campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

#### *Emendamento*

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per *coprire spese legate alle* campagne referendarie nazionali, regionali o locali, *con un'eccezione per i partiti politici europei quando l'oggetto del referendum sia la legislazione dell'Unione, il funzionamento di un'istituzione dell'Unione o la ratifica o il cambiamento di trattati collegati all'Unione europea.*

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*3 bis. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare partiti politici affiliati che hanno sede in paesi terzi.*

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

1. Entro *sei mesi* dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano al

#### *Emendamento*

1. Entro *quattro mesi* dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

presentano al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Qualora a norma del presente regolamento in virtù del regolamento interno siano recuperati mezzi di un partito politico europeo o irrogate ammende, sono addebitati ai finanziamenti dell'esercizio in corso di cui all'articolo 14.***

*Motivazione*

*Disposizione trasversale che riguarda tra gli altri l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 6, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 4.*

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le autorità nazionali e il Parlamento europeo definiscono di comune accordo le modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui partiti politici europei e sulle fondazioni politiche europee.***

***A tale fine, il Parlamento europeo può definire le modalità pratiche per lo scambio di informazioni di comune accordo con le autorità nazionali.***

*Motivazione*

*Oltre alla Corte dei conti, anche il Parlamento europeo dovrebbe esercitare la funzione di revisore esterno dei conti, mentre l'OLAF dovrebbe essere l'autorità di controllo principale.*

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

##### *Emendamento*

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ***o di altre istituzioni dell'Unione*** ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Il Parlamento europeo adotta disposizioni transitorie per stabilire le condizioni in cui ai gruppi politici è consentito, assieme a partiti politici europei che rappresentano nel Parlamento europeo, realizzare manifestazioni che possano essere considerate sostegno indiretto, specialmente ove esse siano svolte nei locali del Parlamento europeo.***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento

#### Articolo 22 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a

con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, *decadere* dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [106, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere *oggetto di censura, destinatari di ammende o* radiati dal registro, *e pertanto decadono* dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

#### *Emendamento*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, *nonché dell'idoneità e della tempistica* di eventuali provvedimenti *adottati dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea* per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento, *provvedendo a che l'importo dell'ammenda sia almeno il doppio del valore del beneficio ottenuto*. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione

corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata. ***In talune circostanze il pagamento dell'ammenda può essere opportunamente scagionato in rate.***

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea possono, inoltre, essere esclusi dal finanziamento per un periodo massimo di ***cinque anni*** in caso di gravi violazioni dei doveri professionali determinati dall'ordinatore, a norma dell'articolo [93, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

#### *Emendamento*

6. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea possono, inoltre, essere esclusi dal finanziamento per un periodo massimo di ***tre anni*** in caso di gravi violazioni dei doveri professionali determinati dall'ordinatore, a norma dell'articolo [106, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano a tutti i partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, a prescindere dal fatto che ricevano finanziamenti dall'Unione. ***L'ordinatore competente*** può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell'articolo [96, paragrafo 2,] del regolamento finanziario e dell'articolo [145] delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che ***si trovi*** in uno dei casi di cui all'articolo [96, paragrafo 1,] del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

#### *Emendamento*

7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano a tutti i partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee ***riconosciute in base alle disposizioni del presente regolamento***, a prescindere dal fatto che ricevano ***o meno*** finanziamenti dall'Unione. ***L'amministrazione aggiudicatrice*** può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 145 delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che ***rientri*** in uno dei casi di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

## Motivazione

*A titolo di chiarimento: un partito o una fondazione è soggetta alle norme di trasparenza delle donazioni anche se non ha ancora richiesto o ricevuto finanziamenti dell'Unione oltre alle sue risorse proprie.*

### Emendamento 79

#### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Prima di **prendere** una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, il Parlamento europeo concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

##### *Emendamento*

1. Prima di **adottare** una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, il Parlamento europeo concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

### Emendamento 80

#### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Se il Parlamento europeo lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati di cui all'**articolo 7, paragrafo 3**.

##### *Emendamento*

2. **Prima di adottare una decisione definitiva, il Parlamento europeo consulta il comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2.** Se il Parlamento europeo lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati di cui all'**articolo 7, paragrafo 2**.

### Emendamento 81

#### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

*Testo della Commissione*

1. I seguenti dati che figurano nel registro sono pubblicati su un sito web dedicato:

*Emendamento*

1. **Entro quattro settimane dalla data della comunicazione o dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione, i** seguenti dati che figurano nel registro sono pubblicati su un sito web dedicato:

*Motivazione*

*Invece di limitarsi ai particolari indicati alle lettere a) e b), il termine di un mese per la pubblicazione sul sito dovrebbe essere la norma per tutti i tipi di informazione.*

**Emendamento 82**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, **entro quattro settimane dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione** e, **successivamente**, ogni modifica notificata al Parlamento europeo a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;

*Emendamento*

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e, **dopo la data in cui è stata adottata la decisione del Parlamento europeo**, ogni modifica notificata al Parlamento europeo a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;

*Motivazione*

*Adeguamento tecnico reso necessario dall'emendamento alla prima frase dell'articolo 24, paragrafo 1.*

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6,

*Emendamento*

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6,

paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, **entro quattro settimane dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione,**

paragrafo 3, e i motivi del rifiuto,

#### *Motivazione*

*Adeguamento tecnico reso necessario dall'emendamento alla prima frase dell'articolo 24, paragrafo 1.*

### **Emendamento 84**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro,

##### *Emendamento*

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro; **queste informazioni sono pubblicate entro sei settimane dal loro ricevimento, corredate di tutte le informazioni finanziarie fornite in formati comparabili e sotto forma di tabella, anche come dati aperti,**

### **Emendamento 85**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e**

##### *Testo della Commissione*

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore, indicate come "donazioni di piccola entità",

##### *Emendamento*

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore, indicate come "donazioni di piccola entità"; **queste informazioni sono pubblicate entro sei settimane dal loro ricevimento, corredate di tutte le informazioni finanziarie fornite in formati comparabili e sotto forma di tabella, anche come dati aperti,**

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 22, **compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2**, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

##### *Emendamento*

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 22, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***1 bis. Tutti i dati pubblicati nel registro a norma del paragrafo 1, lettere da c) a g), rimangono accessibili al pubblico tramite il sito web per almeno cinque anni.***

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

***2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla***

##### *Emendamento*

***2. Il Parlamento europeo pubblica l'elenco dei partito membri affiliati, aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7.***

*pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.*

#### **Emendamento 89**

##### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il Parlamento europeo pubblica, a cadenza annuale, gli elenchi di tutti i deputati al Parlamento europeo e di tutti i membri dei parlamenti nazionali e dei parlamenti o assemblee regionali che sono membri di partiti politici europei, unitamente alla corrispondente affiliazione al partito.***

#### **Emendamento 90**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il Parlamento europeo stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

1. Il Parlamento europeo stabilisce le procedure di ricorso amministrativo ***rapide e trasparenti*** applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

*Motivazione*

*Emendamento teso a rafforzare l'esigenza di solide e adeguate procedure di ricorso viste le possibili sanzioni.*

#### **Emendamento 91**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee adeguano il proprio***

*statuto, entro un anno dalla data di  
applicazione del presente regolamento, al  
fine di renderlo pienamente conforme ai  
suoi requisiti.*